



COMUNEDI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 45 del 28/07/2022

OGGETTO: Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2022 - Art. 193 – Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

L'anno Duemilaventidue il giorno 28 del mese di Luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – Esercizio finanziario 2022 - Art. 193 – Art. 175 comma 8 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Premesso che:

- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 24.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 24.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 21.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione (lettera A) pari a € 304.365,25;

Preso atto che:

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Richiamato il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022;

Vista la nota Prot. 3393 del 23.07.2022 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

Tenuto conto che i Responsabili di Servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, come da prospetto "Salvaguardia equilibri - Equilibri di bilancio 2022";

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio desumibile dall'allegato prospetto "Salvaguardia equilibri – Equilibrio gestione dei residui esercizio 2022";

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione della società-azienda partecipata che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 167 del TUEL punto 1 che stabilisce: *"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi";

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2019, art 1, commi 897 e 898, ovvero:

"897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.

Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”

CONSIDERATO che il comma 823 dell' articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) aveva previsto che le risorse di cui al “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”, vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (limiti stabiliti per gli enti in disavanzo), e che il comma 1 dell'articolo 13 del decreto “sostegni-ter” (D.L. n. 4/2022 come convertito dalla legge n. 25/2022), ha replicato anche per l'esercizio 2022 tale possibilità di utilizzo (includendovi anche le risorse derivanti da ristori specifici di spesa) purché destinata alle medesime finalità per le quali le stesse sono state assegnate; successivamente l'articolo 37-ter del decreto “taglia prezzi” (D.L. 21 marzo 2022, n. 21 convertito nella legge n. 51/2022) ha poi disposto un allargamento del perimetro delle finalità verso cui gli enti possono disporre l'utilizzo dell'avanzo suddetto: la integrazione al comma 6 dell' articolo 13 del D.L. n. 4/2022 ha infatti previsto che le risorse di cui al medesimo articolo 13 - e cioè le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione derivanti dai fondi Covid non utilizzati - possono essere destinate, per il solo anno 2022, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato da leggi e principi contabili relativamente alle risorse di cui al “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” al Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022, per la somma **di € 16.290,88;**

AVANZO APPLICATO	II° APPLICAZIONE
Accantonato (altri accantonamenti)	16.290,88
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
	16.290,88
Destinato agli investimenti avanzo libero	
TOTALE AVANZO APPLICATO	16.290,88

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato, del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 374,08	
	CA	€ 374,08	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 11.574,64
	CA		€ 11.574,64
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 24.564,96
	CA		€ 24.564,96
Variazioni in diminuzione	CO	€ 19.474,64	
	CA	€ 19.474,64	
Applicazione avanzo vincolato da leggi e principi contabili	CO	€ 16.290,88	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 36.139,60	€ 36.139,60
TOTALE	CA	€ 19.848,72	€ 36.139,60

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di

competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio **economico-finanziario**;

Considerata la:

necessità di accertare, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione; di dare atto che:

- non ci sono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

ESPRIME:

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio e variazione di assestamento – esercizio finanziario 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dot. Paolo Reale